



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

## XI LEGISLATURA

145ª Seduta pubblica – Martedì 17 settembre 2024

Deliberazione n. 70

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE STATALE DA TRASMETTERE AL PARLAMENTO NAZIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE DAL TITOLO: “*NUOVE NORME DI CONTRASTO AL FENOMENO DELLE PERSONE SCOMPARSE*” D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO.  
(Progetto di legge statale n. 31)

### IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTA la proposta di legge statale d'iniziativa dei consiglieri Maino, Bet, Cavinato, Cecchetto, Zecchinato, Cestaro, Bozza, Cestari, Corsi, Favero, Giacomini, Piccinini, Sandonà e Vianello relativa a “*Nuove norme di contrasto al fenomeno delle persone scomparse*”;

UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera *Silvia MAINO*, nel testo che segue:

“*Signor Presidente, colleghi consiglieri,*

*la morte presunta è un istituto giuridico in forza del quale un determinato soggetto, al ricorrere di specifiche condizioni, è ritenuto morto dall'ordinamento. La ratio sottesa che giustifica una simile disciplina sta tutta nel porre rimedio ad una situazione di incertezza e di temporaneità, causata dal perdurare della scomparsa di un individuo di cui non si hanno più notizie. Circostanza di per sé inconciliabile con quella certezza del diritto, imprescindibile caratteristica di qualsivoglia ordinamento giuridico moderno.*

*Disciplinato dall'articolo 58 del Codice civile, l'istituto della morte presunta si traduce in un particolare tipo di accertamento giurisdizionale al quale si ricorre quando sono trascorsi almeno dieci anni dal giorno in cui risale l'ultima notizia dell'assente, constatata l'impossibilità di ottenere la prova della morte naturale.*

*Con la dichiarazione di morte presunta si attua un mezzo di accertamento indiretto della morte di un soggetto, in cui il tribunale adito, corrispondente a quello del luogo dell'ultima residenza o dell'ultimo domicilio dello scomparso, ne attesta la morte con apposita sentenza a decorrere dal giorno in cui risalgono le ultime notizie. Detto altrimenti, una sentenza che dal punto di vista prettamente giuridico produce gli stessi effetti della morte biologica, ponendo quindi rimedio all'indeterminatezza e alla precarietà di tutte quelle circostanze giuridiche connesse alla persona scomparsa.*

*Tuttavia, l'obbligo di far trascorre almeno 10 anni per ricorrere a questo tipo di accertamento giudiziale, appare oramai un termine eccessivamente dilatatorio e gravoso per gli stessi familiari dello scomparso i quali, oltre a dover sopportare le sofferenze, il dolore e la tragedia umana della perdita di un proprio caro, sono chiamati a gestire ed in un certo senso a subire gli effetti di una situazione di precarietà, attinente la sfera giuridica della persona scomparsa. Basti pensare, a mero titolo esemplificativo, alle conseguenze riguardanti il sistema giuridico della previdenza sociale, ovverosia il determinarsi di una condizione di pendenza degli effetti del trattamento pensionistico riconosciuto in caso di morte presunta proprio a favore dei familiari dei superstiti.*

*Ragion per cui, ridurre il termine da 10 a 5 anni sembra ad oggi essere una scelta necessaria nonché doverosa per far cessare quanto prima quell'ambiguità e quell'indeterminatezza, che caratterizza gli effetti civilistici riconducibili alla sparizione; un termine senz'altro più adatto alle esigenze di tutti coloro che si trovano ad affrontare la scomparsa e i disagi ad essa connessi.*

*Proprio perché l'incertezza della sorte della persona scomparsa può essere altresì causa di gravi traumi psicologici, la questione delle sparizioni assume un'importanza ancora maggiore, stante l'impatto devastante e duraturo su famiglie ed intere comunità. Si consideri infatti che solamente nell'anno 2022, secondo i dati tratti dal Sistema di Indagine (S.d.I.) del Centro Elaborazione Dati del Ministero dell'Interno, le denunce di scomparsa ammontano a 24.369, in aumento del 26,46% se confrontate alle 19.269 dell'anno precedente, con una media di 67 denunce al giorno rispetto alle 53 del 2021. Numeri che dimostrano la dimensione di un fenomeno di grave allarme sociale, che oramai non può che definirsi preoccupante.*

*Constatata dunque la portata e la complessità del problema, oltre a ridurre il termine per la dichiarazione di morte presunta (articolo 1), con questo progetto di legge statale di iniziativa regionale si intende altresì introdurre nell'articolo 1 della legge 14 novembre 2012, n. 203 "Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse" un comma che istituisca presso il Ministero dell'Interno un fondo di solidarietà a beneficio dei familiari degli scomparsi, quale misura di supporto, ad esempio, per le attività di assistenza medico-psicologica ovvero per il rimborso delle spese legali eventualmente sostenute (articolo 2). Viene inoltre introdotta, nel medesimo articolo 1 della legge n. 203/2012, la possibilità di promuovere collaborazioni con le associazioni più rappresentative a livella nazionale che si occupano delle problematiche riconducibili alla scomparsa di persone.*

*Per le medesime finalità è disciplinata la modifica dell'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, che estende anche ai parenti entro il secondo grado delle persone scomparse l'applicazione dell'istituto della "cessione dei riposi e delle ferie" (articolo 3).*

*Infine, si è ritenuto opportuno modificare il comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 87/2016 recante le disposizioni di attuazione della Banca dati nazionale del DNA, disponendo che non sia più soggetta a discrezione l'acquisizione degli elementi informativi della persona scomparsa per l'ottenimento del profilo del DNA. Con l'occasione è stata predisposta anche la modifica del comma 9 dell'articolo 6, per estendere in modo esplicito l'analisi dei resti cadaverici qualora non riconducibili a fattispecie di reato (articolo 4).*

*Il testo è, infine, corredato di norma finanziaria (articolo 5).*

*Nella seduta del 24 gennaio 2024 la Prima Commissione ha apportato una modifica all'articolo 3, finalizzata a puntualizzare che la cessione dei riposi e delle ferie è estesa (come detto) ai parenti entro il secondo grado delle persone scomparse,*

*mentre nella versione iniziale dell'articolo era estesa ai familiari; ha inoltre riformulato la norma finanziaria, indicando la quantificazione annua del fondo istituito dall'articolo 2 e modificando il riferimento al vigente triennio del bilancio pluriennale.*

*Nella medesima seduta la Commissione ha concluso i propri lavori in ordine al provvedimento, approvandolo a maggioranza.*

*Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cavinato, Cestaro con delega Gerolimetto, Giacomini, Sandona, Vianello), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Corsi, Favero,), Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza), Veneta Autonomia (Piccinini); si è astenuta la rappresentante del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Luisetto).”;*

UDITA la relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Chiara LUISETTO, nel testo che segue:

*“Signor Presidente, colleghi consiglieri,*

*Ringrazio la relatrice per aver citato, all'inizio della sua relazione, l'associazione Penelope, che tanto ha fatto e sta facendo di fronte alla situazione delle persone scomparse. Peraltro, è un'associazione animata per lungo tempo anche da figure del nostro territorio, penso all'onorevole Elisa Pozza Tasca, bassanese, che si è occupata in prima persona del caso Bianchi, ma anche a molte altre figure del territorio che si sono spese in tal senso.*

*Il progetto di legge in oggetto riguarda un fenomeno che risulta essere non solo consistente, ma in crescita: delle 24.369 denunce di scomparsa nel 2022 vediamo come siano cresciute del 26% rispetto al 2021. Il tema è senza dubbio attuale, poiché nel 2023 osserviamo un ulteriore aumento dei casi. L'anno scorso sono state complessivamente 29.315 le denunce di scomparsa e quasi il 75% di queste denunce ha riguardato la scomparsa di minori. Lo ha ben detto la relatrice poco fa, molti di questi sono minori stranieri. Un dato che rispetto al 2022, quando vi erano state 4.128 segnalazioni per minori italiani e 13.000 per minori stranieri, oggi si attesta a oltre 17.000 minori stranieri, il che mostra un aumento soprattutto in relazione a questi ultimi.*

*Il progetto di legge interviene in tre aree diverse: propone modifiche al decorso del tempo necessario per poter procedere alla dichiarazione di morte presunta; prevede misure di sostegno alle famiglie delle persone scomparse; propone modifiche al provvedimento relativo all'istituzione della Banca dati nazionale del DNA, al fine di favorire le ricerche delle persone scomparse.*

*Approfondendo questi articoli, possiamo considerare senz'altro ragionevoli le previsioni degli articoli 2, 3 e 4. Le previsioni di cui all'articolo 4, in particolare, presuppongono il fare maggiore affidamento sulla Banca dati nazionale del DNA, che potrebbe essere davvero determinante per la ricerca di persone scomparse da lungo tempo, evitando che ogni possibile pista venga tralasciata.*

*Gli articoli 2 e 3 intervengono sulla legge 203 del 2012, e sul decreto legislativo 151 del 2015, prevedendo una serie di disposizioni a sostegno delle famiglie. Nello specifico, gli interventi sono i seguenti: istituzione del fondo di solidarietà per le famiglie e le persone scomparse, per iniziative a supporto a favore dei familiari, quali il rimborso delle spese legali, ovvero l'attività di assistenza medico-psicologica; possibilità per i lavoratori di cedere a titolo gratuito riposi e ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, che siano parenti entro il secondo grado di persone scomparse.*

*Sia l'istituzione del fondo che la collaborazione con le associazioni maggiormente rappresentative sono da considerare validi sostegni per i familiari di persone scomparse. Così la solidarietà che viene in qualche modo istituzionalizzata dei lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro potrebbe garantire un concreto aiuto in contesti di scomparsa.*

*I citati articoli, dunque, ci appaiono utili. La criticità e il dubbio che poniamo sono invece relativi all'articolo 1, che è il cuore del provvedimento. Per quanto riguarda la modifica dei tempi necessari per la dichiarazione di morte presunta, la proposta insiste sull'articolo 58 del Codice civile, in particolare sul comma 1, portando da dieci a cinque anni il tempo necessario per effettuare la sentenza di dichiarazione di morte presunta da parte del giudice. Nessuna modifica, invece, viene proposta con riferimento al comma 2, che riguarda nello specifico la scomparsa dei soggetti minorenni, per i quali è previsto che la dichiarazione di morte presunta non possa essere effettuata prima che siano trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età della persona.*

*Comprendiamo che la ratio della modifica proposta mira a scongiurare il protrarsi di una situazione di incertezza di rapporti giuridici del soggetto scomparso che rischia di ricadere sui familiari. Tuttavia, il passaggio da un periodo di dieci anni a un periodo di cinque potrebbe essere eccessivamente brusco, anche in considerazione del fatto che talvolta i ritrovamenti avvengono dopo diverso tempo.*

*Sappiamo che le recenti tecnologie d'investigazione conducono a ritrovamenti entro l'anno, spesso nei giorni immediatamente successivi alla scomparsa, ma per le sparizioni non risolte in questo lasso di tempo, ridurre arbitrariamente da dieci a cinque anni la tempistica per dichiarazione di morte presunta, ci pare una scelta poco ponderata. Il principio della prudenza in situazioni così delicate non pare trascurabile, in particolare quando si tratta di procedere alla successione nei rapporti giuridici della persona scomparsa. Infatti, l'articolo 66 del Codice civile preveda che qualora il soggetto di cui si è dichiarata la morte presunta ritorni, ovvero ne sia provata l'esistenza, esso ha diritto ad essere riemesso nella proprietà dei propri beni, ovvero ad ottenere il prezzo di quelli alienati.*

*La dichiarazione di morte presunta, però, in questo caso, e anche in generale, ha l'effetto di una vera e propria cesura che, seppur necessaria, andrebbe esercitata solo laddove non ci sia realmente alcuna speranza di ritrovare in vita la persona scomparsa, senza considerare, inoltre i possibili effetti sulla puntualità delle ricerche che, dando per concluso e per scontato che non ci sia più nulla da fare, rischiano di comportare una minor solerzia, ovvero definitivamente una completa interruzione.*

*Altro aspetto che desta perplessità è il coordinamento con il comma 2 dell'articolo 58 del Codice civile. È il punto forse su cui abbiamo più perplessità, quello relativo ai tempi per la dichiarazione di morte presunta per le persone che al momento della scomparsa erano ancora minorenni.*

*La discrepanza tra il tempo di cinque anni per i maggiorenni e il decorso di almeno nove anni dal compimento della maggiore età per i minorenni andrebbe a realizzare una differenza che potrebbe essere quasi sproporzionata rispetto agli scomparsi maggiori di età, rischiando di causare una discriminazione.*

*Basti pensare alla diversità di trattamento tra un soggetto scomparso, una persona che scompare a 12 anni, per cui la dichiarazione di morte presunta non si potrebbe fare prima dei 27, quindi 15 anni dopo, quindi dopo il raggiungimento della maggiore età più nove anni, e una persona che scompare a 18 anni, per cui la dichiarazione di morte presunta si potrebbe fare a partire dai 23, quindi cinque anni dopo, secondo quanto previsto da questa modifica.*

*È ancor più evidente la discrepanza se pensiamo a un giovane che scompare a 17 anni a pochi giorni del suo diciottesimo compleanno, e ad uno che magari scompare subito dopo il compimento di questa maggiore età. Inoltre, la significatività della componente dei minorenni tra le persone scomparse – abbiamo visto che oltre il 75% del totale del 2023 è un ragazzo minorenne – limita senz'altro l'efficacia del provvedimento, anche qualora se ne condivida la ratio.*

*Dunque, seppure apprezzando e ritenendo valido il contenuto degli articoli 2, 3 e 4, crediamo rimanga la criticità descritta all'articolo 1, che manca di gradualità tra la minore e la maggiore età delle persone scomparse e crea conseguentemente una situazione di diversità discriminatoria che riteniamo non avere basi sufficientemente solide per essere sostenibile.*

*Questa considerazione, nel complesso di un provvedimento che ha articoli comunque positivi, soprattutto nel sostegno alle famiglie, non prescinde dalla positività dell'aver trattato un tema così tanto delicato e attuale che rischia, proprio per la natura stessa della scomparsa, di passare sotto silenzio. Dunque, al netto delle criticità dell'articolo 1, che sottolineiamo, riconosciamo altresì gli aspetti positivi considerati e inseriti all'interno degli altri articoli.”;*

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, la proposta di legge statale composta di n. 5 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

**Art. 1**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 36
Astenuti	n. 7

**Art. 2**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 41
Voti favorevoli	n. 41

**Art. 3**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 42
Voti favorevoli	n. 42

**Art. 4**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 40
Voti favorevoli	n. 40

## **Art. 5**

Assegnati            n. 51  
Presenti-votanti   n. 42  
Voti favorevoli    n. 42

VISTO l'articolo 121 della Costituzione;

VISTI gli articoli 19 e 21 dello Statuto regionale;

con votazione palese,

### **APPROVA**

la proposta di legge statale, nel suo complesso, nel testo allegato, che fa parte integrante della presente deliberazione e indica la Camera dei deputati quale ramo del Parlamento presso cui depositare la proposta di legge stessa.

---

Assegnati            n. 51  
Presenti-votanti   n. 43  
Voti favorevoli    n. 43

**IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO**  
f.to Alessandra Sponda

**IL PRESIDENTE**  
f.to Roberto Ciambetti



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

## XI LEGISLATURA

*ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 70 DEL 17 SETTEMBRE 2024  
RELATIVA A:*

PROPOSTA DI LEGGE STATALE DA TRASMETTERE AL PARLAMENTO NAZIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE, D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DAL TITOLO:

### **NUOVE NORME DI CONTRASTO AL FENOMENO DELLE PERSONE SCOMPARSE**

#### **Art. 1 - Modifica dell'articolo 58 del Codice civile.**

1. Al comma 1 dell'articolo 58 del Codice civile, la parola “dieci” è sostituita dalla seguente: “cinque”.

#### **Art. 2 - Modifica dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2012, n. 203 “Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse”.**

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2012 n. 203, sono aggiunti i seguenti:

*“6 bis. Al fine di sostenere iniziative di supporto a favore dei familiari della persona scomparsa tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rimborso delle spese legali ovvero l'attività di assistenza medico-psicologica, presso il Ministero dell'interno è istituito il Fondo di solidarietà per le famiglie delle persone scomparse con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui. La dotazione del Fondo può essere ulteriormente incrementata da parte di soggetti o enti privati.*

*6 ter. Con decreto del Ministero dell'interno sono individuate le modalità e i criteri per il riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 6 bis.*

*6 quater. Per le medesime finalità di cui al comma 6 bis, il Ministero dell'interno promuove la collaborazione con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, che si occupano delle problematiche riconducibili alla scomparsa delle persone.”.*

#### **Art. 3 - Modifica dell'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 151, è aggiunto il seguente:

*“1 bis. Ai sensi di quanto disposto al comma 1, i lavoratori possono altresì cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, parenti entro il secondo grado di persone scomparse”.*

**Art. 4 - Modifica dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87 “Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009”.**

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole “, *ove ritenuto necessario*,” sono soppresse;
- b) al comma 9 dopo le parole “*resti cadaverici non identificati*” sono aggiunte le seguenti: “, *compresi quelli non riconducibili a fattispecie di reato*”.

**Art. 5 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 2.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2024, si fa fronte con le risorse allocate nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo lo stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2024, 2025 e 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.



## INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 58 del Codice civile. ....	7
Art. 2 - Modifica dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2012, n. 203 "Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse". ....	7
Art. 3 - Modifica dell'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183".....	7
Art. 4 - Modifica dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87 "Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009".....	8
Art. 5 - Norma finanziaria. ....	8

## **Proposta di legge statale di iniziativa regionale n. 31**

### **NUOVE NORME DI CONTRASTO AL FENOMENO DELLE PERSONE SCOMPARSE**

*Relazione tecnica redatta ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, articolo 17 “Copertura finanziaria delle leggi”*

Come evidenziato dalla relazione accompagnatoria al testo, il progetto di legge statale di iniziativa regionale si propone di intervenire sull’istituto della dichiarazione di morte presunta (articolo 58 del codice civile) e sulla legislazione correlata (legge 14 novembre 2012 n. 203 recante “Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse”) al fine di rideterminare, in riduzione (da 10 a 5 anni) il termine per ottenere la dichiarazione di morte presunta della persona scomparsa, anche istituendo un fondo di solidarietà per sostenere iniziative a favore delle famiglie delle persone scomparse e per introdurre la collaborazione tra il Ministero dell’interno e le associazioni che si occupano di problematiche relative a persone scomparse.

La ratio sottesa che giustifica una simile disciplina sta nel porre rimedio ad una situazione di incertezza e di temporaneità, causata dal perdurare della scomparsa di una persona di cui non si hanno più notizie: circostanza di per sé inconciliabile con quella certezza del diritto, imprescindibile caratteristica di qualsivoglia ordinamento giuridico moderno.

Completa la disciplina un intervento correlato e funzionale, con la modifica dell’articolo 24 in tema di cessione dei riposi e delle ferie, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” per consentire la cessione dei riposi e delle ferie anche ai dipendenti, del medesimo datore di lavoro, che sono familiari di persone scomparse e una modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 87/2016 recante le disposizioni di attuazione della Banca dati nazionale del DNA, disponendo che in caso di denuncia di una persona scomparsa la polizia giudiziaria, non più a discrezione, ma obbligatoriamente, acquisisce gli elementi informativi della persona medesima e gli oggetti ad uso esclusivo della stessa, al fine di ottenere la profilazione del DNA.

Si segnala come il progetto di legge in esame recepisce anche quanto illustrato nella XXVIII<sup>a</sup> relazione (anno 2022) del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, allo specifico paragrafo dedicato a “Ipotesi e prospettive di carattere normativo”, quali esiti “del confronto nell’ambito della Consulta nazionale,

con i familiari delle persone scomparse, con le Associazioni che li rappresentano, con la Società civile, nonché con tutti quei soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti...”: e fra queste anche le iniziative di sostegno e ristoro economico alla stregua di analoghe iniziative già assunte a tutela delle vittime di reati, con la istituzione di fondi di solidarietà (iniziative già emerse in occasione della elaborazione della legge n. 203 del 2012, ma all’epoca non concretizzate in previsioni normative).

Non solo le statistiche riportate da tale relazione evidenziano come decorso il termine di 5 anni il tasso di ritrovamento di persone scomparse per le quali è stata presentata denuncia, si riducono percentualmente in modo drastico, atteso che il ritrovamento raggiunge il 94 per cento delle persone entro il primo anno: da cui la ragionevolezza intrinseca della modifica normativa proposta di anticipazione al quinto anno della dichiarazione di morte presunta, con gli effetti giuridici che da tale istituto conseguono.

Con riferimento alla norma finanziaria, la quantificazione, come prospettata, del fondo per rimborso spese legali ed assistenza medico – psicologica, tiene conto, da un lato degli ultimi dati disponibili (con riferimento all’anno 2021) in tema di denunce di scomparsa (pari a 24.369), dall’altro è stata valutata in termini di proporzionalità rispetto alla quantificazione di analoghi fondi per indennizzi previsti a livello statale (fondo di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e fondo per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti).